

ACCORDO QUADRO TRA

Il Parco Archeologico di Pompei, di seguito denominato PAP, con sede in Pompei Via Villa dei Misteri, 2, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, Dott. Gabriel Zuchtriegel e domiciliato per la carica presso il Parco

E

La Scuola IMT Alti Studi Lucca, di seguito denominata Scuola IMT, sede del Centro LYNX, *Center for the Interdisciplinary Analysis of Images: Objectives, spaces, images. Individual experience and social behaviours* con sede in Lucca – 55100 – Piazza San Ponziano, n. 6 (C.F. 92037570469 e p. iva 02235840465), nella persona del Prof. Rocco De Nicola in qualità di Direttore pro- tempore della Scuola

(PAP e Scuola IMT di seguito congiuntamente le “Parti” o singolarmente la “Parte”);

Premesso che:

- il Parco Archeologico di Pompei è un istituto del Ministero della Cultura (già Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, di seguito MiC o MiBACT) che, dotato di autonomia speciale, esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica, ai sensi del decreto legislativo D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e ss.mm.ii. (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”);
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - all’art.6 definisce la funzione di “valorizzazione” dei beni culturali identificandola nell’attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementarne la fruizione;
 - agli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 88 e 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione) definisce le tipologie di attività entro cui ricade l'oggetto del presente accordo quadro;
 - all’art 118 stabilisce che il MiC può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - all’art. 119 stabilisce che il MiC può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei all'art. 3 prevede, tra l'altro, tra le proprie attività quella di “*approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della città di Pompei, della città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale*” (c.1, lett.d); lo svolgimento di “*attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio*”

ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi" (c. 2, lett.g); lo svolgimento di *"ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria"* (c. 2, lett.h); la collaborazione ad *"attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività"* (c. 2, lett.i);

- il PAP per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
 - a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
 - b) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

- Il PAP intende potenziare le proprie attività in relazione a:
 - ricerche finalizzate a una maggiore conoscenza, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi e progetti di ricerca archeologica, storico artistica, storica, archivistica e museologica;
 - recupero monumentale, ambientale e di corretta fruizione;
 - scavi archeologici, progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio e catalogazione, attività di allestimento;
 - ricerche finalizzate allo studio d'impatto scientifico, socio-economico e culturale del patrimonio archeologico, sia attraverso metodologie tradizionali sia attraverso metodologie innovative e in prospettiva sia storica sia contemporanea;
 - progetti di coinvolgimento pubblico e progetti formativi di tipo sia universitario (quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC) sia extra universitario (attività nelle scuole, formazione continua, formazione ad hoc per specifiche categorie);
 - studi e ricerche finalizzate al miglioramento delle strategie di gestione delle risorse, dei flussi dei visitatori, dell'interazione con i territori, della sostenibilità, del coinvolgimento pubblico e dell'ottimizzazione dei servizi offerti dal PAP e dal territorio;
 - studi e ricerche finalizzati a conoscere i comportamenti di tutte le tipologie di visitatori e utenti; a ottimizzare i percorsi di visita sia entro il Parco, sia nei siti ad esso pertinenti, sia nel territorio; a conoscere il rapporto fra diverse tipologie di visita, in particolare in modalità fisica e in modalità virtuale; a conoscere la percezione e la presenza del patrimonio archeologico pompeiano su web e i social media anche con lo scopo di elaborare strategie per un equilibrio vantaggioso e sostenibile fra gestione/fruizione in modalità virtuale e fisica.

- Il PAP anche in relazione alle proprie competenze, è interessato ad accrescere il proprio *know-how* al fine di assicurare un costante aggiornamento del proprio personale alla continua evoluzione delle tecnologie informatiche per l'efficiente gestione e la

valorizzazione del patrimonio culturale;

- Il PAP, nella propria attività istituzionale relativa a quanto oggetto del presente accordo, ha l'esigenza di mantenere costanti e stabili rapporti con la comunità scientifica nazionale nei settori rilevanti per l'analisi e la gestione del patrimonio culturale;
- I rapporti di collaborazione con i soggetti pubblici e privati sono regolati da accordi quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;
- La Scuola IMT Altissimi Studi Lucca è un'istituzione universitaria, di ricerca e alta formazione, con ordinamento speciale il cui oggetto principale di studio è l'analisi dei sistemi economici, sociali, tecnologici e culturali.
- La Scuola IMT ha competenze specifiche negli obiettivi previsti dal presente accordo, svolge programmi formativi e progetti di ricerca, sia di tipo disciplinare in ambito archeologico sia di tipo interdisciplinare e con metodologie sia tradizionali sia innovative, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche anche nel settore dell'analisi e gestione del patrimonio culturale;
- La Scuola IMT promuove e coordina attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento, sia di base sia applicative, nei settori dell'analisi e della gestione del patrimonio culturale;
- In tutte le attività, la Scuola IMT è in grado di garantire:
 - La massima qualità a livello nazionale (e, ove necessario, internazionale);
 - Il coinvolgimento delle competenze disciplinari e interdisciplinari necessarie al raggiungimento degli obiettivi concordati;
 - Il coinvolgimento di metodologie e strumenti sia tradizionali sia altamente innovativi e tecnologici;
 - Il coinvolgimento di giovani studiosi e dottorandi;
 - La realizzazione di percorsi formativi sia universitari sia extra-universitari;

CONSIDERATO CHE

- La sinergia tra PAP e IMT può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per il settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, dell'indagine archeologica, storica, storico artistica e museologica, dell'analisi delle molteplici modalità di fruizione in modalità sia fisica sia virtuale, della sostenibilità dei modelli di fruizione anche in relazione al territorio, dell'applicazione di tecnologie ICT e metodologie innovative di analisi dei dati e di analisi interdisciplinare del patrimonio culturale;
- PAP e la Scuola IMT hanno già siglato due Convenzioni operative in data, rispettivamente, 22.02.2021 in merito a indagini archeologiche e studio dei materiali relativamente all'antica Stabiae (area Villa San Marco); e in data 15.03.2021 relativamente alla Regio II di

Pompei;

- La Scuola IMT dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione e coinvolgimento pubblico;
- PAP può mettere a disposizione della Scuola IMT l'accesso ai luoghi, ai locali, ai materiali e ai dati in ragione dello specifico scopo di ogni singola progettualità come specificata nelle convenzioni o accordi operativi stipulati sulla base del presente Accordo Quadro;
- il PAP e la Scuola IMT manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse di ricerca, studio, formazione e coinvolgimento pubblico nelle tematiche della conoscenza, tutela, gestione e valorizzazione del Patrimonio culturale e dell'applicazione ad esse delle nuove tecnologie e metodologie di analisi nonché, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti.

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Premesse

Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali atti integrativi e/o ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.

ART. 2 – Oggetto e Finalità

1. Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per individuare e intraprendere azioni di coordinamento, programmazione, sviluppo, divulgazione scientifica e coinvolgimento pubblico nei campi di azione specifici dei due Enti.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente, le Parti si propongono di:
 - Sviluppare iniziative di collaborazione scientifica attraverso:
 - La realizzazione di studi, indagini e ricerche su problemi e progetti specifici;
 - La realizzazione di ricognizioni e indagini archeologiche, di attività di recupero monumentale, ambientale e di corretta fruizione, di attività di valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, di attività di studio, catalogazione, organizzazione e allestimento dei materiali;
 - La partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
 - L'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, attività di divulgazione, coinvolgimento pubblico, comunicazione e promozione;
 - Organizzare iniziative formative volte a promuovere e diffondere la cultura archeologica e dell'interdisciplinarietà nel settore del Patrimonio culturale, con particolare riguardo alla acquisizione, catalogazione, organizzazione e studio dei

materiali e dati archeologici, all'impiego di metodologie sia tradizionali sia innovative per l'analisi, l'organizzazione e la gestione dei dati, per una migliore gestione delle risorse, per la conoscenza delle diverse tipologie di visitatori in modalità sia fisica sia virtuale, per l'ottimizzazione dei percorsi di visita e per la sostenibilità anche in relazione alle risorse del territorio, all'impiego di applicazioni ICT, attraverso l'attivazione di corsi di alta formazione in ambito sia universitario sia extra-universitario;

- Ampliare i rispettivi campi di ricerca e di innovazione, anche con riferimento ai profili interdisciplinari e anche tramite l'attivazione di borse di studio e/o assegni di ricerca finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca e/o corsi di dottorato di ricerca e/o allo sviluppo di ricerche specifiche;
- Promuovere eventi e strumenti funzionali a rafforzare il trasferimento delle tecnologie e dei metodi presso un pubblico variegato di possibili "utenti";

3. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 4 del presente Accordo Quadro ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Art. 3 – Referenti Scientifici

1. Per le Istituzioni che partecipano all'accordo quadro e alle attività in essere, i responsabili scientifici e organizzativi, sulla base degli specifici ambiti di competenza individuati dalla presente convenzione, sono:

- per il Parco Archeologico di Pompei: dott. Gabriel Zuchriegel
- per la Scuola IMT Alti Studi Lucca, Centro LYNX: prof.ssa Maria Luisa Catoni

2. I referenti scientifici possono attivare strumenti come cabine di regia o comitati di coordinamento per l'implementazione del presente Accordo Quadro, nonché designare responsabili e/o gruppi di lavoro per l'organizzazione e l'implementazione di singoli progetti o attività, come individuati dalle specifiche Convenzioni operative di cui all'art. 2, c. 3 e secondo quanto previsto dal successivo art. 4.

ART. 4 – Convenzioni operative

1. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo sono definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui viene anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

2. Le Convenzioni operative devono contenere descrizioni specifiche in merito a:

- a) attività da svolgere;
- b) obiettivi da realizzare;
- c) termini e condizioni di svolgimento;
- d) tempi di attuazione;
- e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;
- f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.

3. Le Convenzioni operative possono disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che

le parti riterranno opportuno.

ART. 5 – Risorse

1. Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

2. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni operative di cui all'Art. 4.

Art. 6 – Proprietà Intellettuale

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how*, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o l'esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resta nella piena esclusività della stessa, e il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito del presente Accordo non implica il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte può essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

ART. 7 – Tutela dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ai fini della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti. Delegati/autorizzati al trattamento è il responsabile di vertice di ciascuna Parte.

2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

3. I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

4. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le

Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

ART. 8 – Visibilità dell'Accordo Quadro

1. Le Parti concordano sull'importanza di offrire adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto e, in generale, attraverso una comune attività di comunicazione.

ART. 9 – Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.

Art. 10 – Modifiche e Recesso

1. Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procedono di comune accordo e le eventuali modifiche sono apportate in forma scritta.

2. L'inclusione di altre Parti nel presente Accordo Quadro è decisa di comune accordo fra il PAP e la Scuola IMT ed è disposta dalle stesse con Accordo separato da accludere al presente.

3. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 11 – Nullità Parziale

1. Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.

2. Nel caso in cui si verifichi l'eventualità prevista al comma di cui sopra, le Parti provvedono a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

ART. 12 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, con PEC, devono essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari:

per la Scuola IMT: imtlucca@postecert.it;

per il PAP: mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it.

ART. 13 – Sottoscrizione e Registrazione

1. Il presente Accordo viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241 del 1990 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

2. Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sul documento originale del presente Accordo quadro di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti dalla Scuola IMT mediante n. 2 marche da bollo emesse in data 23 aprile 2021, recanti i seguenti numeri identificativi: 01150001773902 e 0115001773890 conservate agli atti presso l'Ufficio Affari generali della Scuola IMT..

Art. 14 – Rinvii e Foro Competente

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Ogni controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

Per Il Parco Archeologico di Pompei, f.to dr. <i>Gabriel Zuchtriegel</i>	Per la Scuola IMT Alti Studi Lucca, f.to prof. <i>Rocco De Nicola</i>
---	--